



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



arpav

Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Le emissioni odorigene: come misurarle?

Marghera, 18 settembre 2025

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE EMISSIONI ODORIGENE

dr chim. Ugo Pretto, ARPAV - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica

D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis (Emissioni odorigene)

comma 2: “*Il COORDINAMENTO previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare INDIRIZZI in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.)*”



Indicazioni tecnico operative per
attuare misure per la prevenzione e
la limitazione delle emissioni
odorigene da attività produttive

Sottogruppo tecnico sulle Emissioni
Odorigene (comma 2, articolo 272-bis, D.Lgs.
152/2006)

**Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)**

**INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ**

m amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000309.28-06-2023



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Soggetto</i>	Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni"
<i>Oggetto</i>	Il Decreto approva in via definitiva gli "indirizzi" per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività, elaborati dal "Coordinamento Emissioni" previsto dall'articolo 281, comma 9, del Dlgs 152/2006, fornendo un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale
<i>Dati contabili</i>	
<i>Elenco allegati</i>	Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività Allegato A.1 - Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione

6/2023 alle ore 12:30

**Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)**

**INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ**

[Decreto direttoriale (309.28-06-2023) di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni"]

D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis
(Emissioni odorigene)

comma 1: “*La NORMATIVA REGIONALE o*

LE AUTORIZZAZIONI

*possono prevedere misure per la prevenzione e la
limitazione delle emissioni odorigene degli
stabilimenti di cui al presente titolo...”*

Coordinamento emissioni
(articolo 281, comma 9, Dlgs 152/2006)

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006
IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE
DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

0

Finalità e campo di applicazione

La base giuridica

Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Scelta della istruttoria autorizzativa

Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa

Procedura mediante relazione di ricognizione

Procedura per i casi critici

Altri ambiti di applicazione

Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione

Allegato A.2 Campionamento olfattometrico

Allegato A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo

Allegato A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene

Allegato A.5 IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)

La base giuridica degli Indirizzi è la parte quinta del Dlgs 152/2006, ferma restando la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.

SI APPLICANO laddove possa esserci un potenziale impatto odorigeno :

IN VIA DIRETTA agli stabilimenti oggetto della parte V del Dlgs 152/2006, soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale - **AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga;**

IN VIA INDIRETTA alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale - **AIA**. La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale **non derogabile in peius** che deve essere assicurato dall'istruttoria AIA (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4ter, del Dlgs 152/2006);

SI APPLICANO, ALTRESÌ, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nell'**AUA** od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di **rifiuti** o di **fonti rinnovabili**) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti;

PIÙ IN GENERALE, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di **screening**, per la **VIA**, ecc.).

È titolarità delle autorità regionali individuare le categorie generali di impianti e di attività aventi un **POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO** e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene.

Un elenco “**DI RIFERIMENTO**” può essere individuato, in via generale, nella **TABELLA 1**.

La **TABELLA 2** riporta il **TIPO DI APPROFONDIMENTO** da richiedere in funzione dell’**oggetto della domanda** di autorizzazione e delle **condizioni** che caratterizzano il caso

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO



arpav

TABELLA 1
(elenco
indicativo)

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati	Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno	Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base	Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale	Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Lavorazione materie plastiche	Concerie
Fonderie e produzione di anime per fonderia	Industrie petrolifere
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti	Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Produzione di pitture e vernici	Industrie alimentari
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.	Sansifici
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA	Impianti di produzione della carta
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili	Impianti orafi
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)	Mangimifici produzione di pet food
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)	Impianti dell’industria geotermica

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

SCELTA DELLA ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA



TABELLA 2

(aggiornabile, integrabile e modificabile dalle autorità regionali)

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria		Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Nessuna azione necessaria

Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

SCELTA DELLA ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA



Il quadro della **TABELLA 2** può essere riassunto come segue:

- 1) per le fasi dell'iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene **l'adempimento del gestore potrebbe modularsi**, a scelta delle autorità regionali, con una **PROCEDURA ESTESA** o una **PROCEDURA SEMPLIFICATA** di istruttoria.

Tali fasi comprendono:

- A) le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi** contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,
 - B) i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti** in caso di **modifiche peggiorative** delle emissioni odorigene oppure in presenza di **pregresse segnalazioni**.
- 2) per altre fasi dell'iter autorizzativo l'adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, di una **RELAZIONE DI RICOGNIZIONE**.
 - 3) **NESSUNA AZIONE È RICHIESTA** in caso di:
 - 3.1) **autorizzazioni degli stabilimenti nuovi** non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
 - 3.2) **rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti** non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in **assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di segnalazioni pregresse**.

Gli «INDIRIZZI»: FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

PROCEDURA ESTESA O SEMPLIFICATA?



Sta alle autorità regionali individuare quando applicare la **PROCEDURA ESTESA** oppure la **PROCEDURA SEMPLIFICATA**, ricorrendo uno dei casi **A) STABILIMENTI NUOVI** e **B) rinnovi**.

Per scegliere, tra la procedura estesa e la procedura semplificata, si possono considerare questi elementi:

- ✓ **IL TIPO DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA RICHIESTA** in relazione alle emissioni in atmosfera; per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo **SCREENING**, la **VIA** e l'**AIA** è fortemente indicativa dell'esigenza di applicare la **PROCEDURA ESTESA**;
- ✓ **PER GLI STABILIMENTI NUOVI**, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le **possibili problematiche di molestie olfattive** connesse all'esercizio;
- ✓ **PER GLI STABILIMENTI ESISTENTI**, la **sussistenza di pregresse segnalazioni** relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);
- ✓ **IL CONTESTO TERRITORIALE URBANISTICO** (presenza di altre attività odorigene) e **LA LOCALIZZAZIONE** dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- ✓ **LA DISPONIBILITÀ DI LINEE GUIDA SETTORIALI** per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
- ✓ **LA SUSSISTENZA DI PREGRESSE VALUTAZIONI DI TIPO SITO SPECIFICO O ULTERIORI EVIDENZE OGGETTIVE** (o dati di letteratura tecnico-scientifica) **RIFERITE A CASI ANALOGHI**.

PROCEDURA ESTESA

A) Contenuti della domanda di autorizzazione

- ✓ descrizione del ciclo produttivo.
- ✓ **DESCRIZIONE DELLA ZONA** (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili);
- ✓ individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene;
- ✓ **CARATTERIZZAZIONE DELLE FONTI DI EMISSIONI ODORIGENE** ([ALLEGATO 4](#));
- ✓ valutazione della zona circostante, **MODELLO DI DISPERSIONE E MAPPE DI IMPATTO**;
- ✓ individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene;
- ✓ **VALORI DI ACCETTABILITÀ dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile** ([TABELLA 3](#));

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa

DESCRIZIONE DELLA ZONA (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili)

L'impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata, principalmente, da:

- **densità o numero delle persone potenzialmente esposte;**
- **destinazione d'uso prevalente del territorio, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica;**
- **continuità dell'occupazione:** un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle persone è breve, occasionale o saltuaria;
- **livello di pregio del territorio**, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione di tale uso che conseguirebbe alla presenza di impatto olfattivo.

TABELLA 3
(Valori di
accettabilità
dell'impatto
olfattivo
presso
il ricettore
sensibile)

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ouE/m ³
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ouE/m ³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 ouE/m ³
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ouE/m ³
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ouE/m ³

concentrazioni
orarie di picco
di odore al 98°
percentile,
calcolate su
base annuale

CARATTERIZZAZIONE DELLE FONTI DI EMISSIONI ODORIGENE

Il gestore assicura nella domanda la **CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E/O OLFATTOMETRICA** delle fonti emissive individuate, per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m^3) e portate di odore (ou_E/s):

se possibile tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti;

altrimenti, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

La caratterizzazione è diretta ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o come traccianti (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare, in certi casi, alla prescrizione, nell'autorizzazione, di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore.

La caratterizzazione chimica è oggetto dell'[ALLEGATO A4](#).

CARATTERIZZAZIONE DELLE FONTI DI EMISSIONI ODORIGENE

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo ([ALLEGATO A.1](#)), si considerano tutte le sorgenti di emissione **SIGNIFICATIVE** presenti nello stabilimento.

In generale, si considerano SIGNIFICATIVE le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa.

L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou_E/s. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di richiedere l'inserimento di sorgenti sotto la soglia nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti rilevante).

In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellazione.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PUÒ PRESCRIVERE AL GESTORE IN AUTORIZZAZIONE:

1. **gli interventi impiantistici e/o gestionali** da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali;
2. **i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s)** da applicare alle fonti;
3. **i monitoraggi da effettuare** (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti);
4. eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno;
5. l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli **esiti dei monitoraggi**;
6. **valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3)** per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come “traccianti” di odore.

Dopo appositi periodi di monitoraggio (non inferiori ad un anno), l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è aggiornata per:

1. introdurre, confermare o (ove sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
2. introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,
3. introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
4. introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici,
5. se necessario, prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione (da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente).

LA SEQUENZA PREVEDE:

- a) **UN'AUTORIZZAZIONE INIZIALE** in cui si preveda che **gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva** per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), **mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali** all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi: il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge.
- b) **UN'AUTORIZZAZIONE, IN SEDE DI AGGIORNAMENTO**, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche **i valori di concentrazione e di portata di odore**, come introdotti e/o modificati e/o confermati, **hanno natura prescrittiva per il gestore: il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge.**

I valori di **concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s)**, in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione **in sede di aggiornamento, non costituiscono valori limite di emissione** secondo la definizione legale dell'articolo 268 del Dlgs 152/2006 e, pertanto, **il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa** prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative.

PROCEDURA SEMPLIFICATA



A) Contenuti della domanda di autorizzazione

- ✓ descrizione del ciclo produttivo;
- ✓ descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili);
- ✓ individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene;
- ✓ caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene;
- ✓ valutazione della zona circostante, ~~modello di dispersione e mappe di impatto;~~
- ✓ individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene;
- ~~✓ valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (TABELLA 3);~~

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa

L'AUTORITÀ COMPETENTE, PUÒ PRESCRIVERE AL GESTORE IN AUTORIZZAZIONE:

1. gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
- ~~2. i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti,~~
3. i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti),
- ~~4. eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,~~
5. l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi,
6. valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come “traccianti” di odore.

A) Contenuti della domanda di autorizzazione

✓ schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere.

B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa

✓ l'autorità competente può, come è logico, richiedere, nel caso in cui dall'esame della domanda e della relazione standard emergano aspetti da chiarire, l'esecuzione degli approfondimenti e delle verifiche necessari.

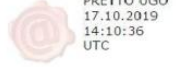
ALTRI AMBITI DI APPLICAZIONE



Un'importante modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un'altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale.

Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace **coordinamento** con le norme e procedure relative alle **emissioni acustiche** e quelle relative alla **pianificazione territoriale/urbanistica**.

È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, **le amministrazioni procedenti**
TENGANO CONTO DELLA PRESENZA DI SORGENTI ODORIGENE SIGNIFICATIVE
garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità degli Indirizzi.

ARPA Veneto 	PROCEDURA GESTIONALE	PG24DT Pagina 1 di 70 Rev. 0 del 15.10.2019
Titolo: Indicazioni tecnico-operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive		
Gruppo di Lavoro (U. Pretto)  PRETTO UGO 17.10.2019 14:10:36 UTC	pRDQA (G. Babato) 	Direttore Tecnico (C. Terrabujo) 
REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

**Indicazioni tecnico operative per attuare misure
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni
odorigene da attività produttive**

Lista di distribuzione
Direzione Tecnica
Sistema di Controllo di Gestione e Qualità
Dipartimento Provinciale di Belluno
Dipartimento Provinciale di Padova
Dipartimento Provinciale di Rovigo
Dipartimento Provinciale di Treviso
Dipartimento Provinciale di Venezia
Dipartimento Provinciale di Verona
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Osservatorio Aria

Gruppo di lavoro
Pietro Barazza, Massimo Bressan, Alberto Dalla Fontana, Claudio Gabrieli, Barbara Intini, Giovanna Marson, Luca Menini, Ottorino Piazzoli, Ugo Pretto, Arianna Sgevano, Massimo Simionato, Daniele Suman, Giuliano Trevisan, Elena Vescovo

 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente	 REGIONE DEL VENETO DIREZIONE AMBIENTE
---	--	---

**Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale
Seduta del 29 gennaio 2020 –
- PRESENTATO E CONDIVISO -**

**Orientamento operativo per la
valutazione dell'impatto odorigeno
nelle istruttorie di
Valutazione Impatto Ambientale e
Assoggettabilità**

<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti>

<https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/valutazione-impatto-ambientale/commissione-valutazione-impatto-ambientale>

DOPO L'EMISSIONE DEGLI INDIRIZZI, ci è stato chiesto di presentarli al Comitato VIA regionale del 25/10/23.

Nella seduta di Comitato VIA successiva è stato stabilito che gli «INDIRIZZI» diventano l'orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale in sostituzione del precedente documento.

In particolare si dovrà far riferimento agli «Indirizzi», relativamente agli **Allegati A.1, A.2 e A.3.**

Il tutto viene specificato alla pagina web:

<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti>.

Non altrettanto è stato fatto per la Provincia di Vicenza, dove rimangono i riferimenti alla «vecchia» procedura.



EMISSIONI ODORIGENE: ELEMENTI DI RIFERIMENTO E APPROCCI METODOLOGICI PER IL MONITORAGGIO

Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025

PUBBLICAZIONI TECNICHE
SNPA | 2025

Il SNPA, alcuni mesi fa, ha pubblicato questo Documento Tecnico, in esito alla Delibera n.268/25 dello scorso 23 gennaio. Il documento costituisce una revisione del documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 dal Consiglio SNPA. Lo trovate qui: https://www.snpambiente.it/snpa/emissioni-odorigene-elementi-di-riferimento-e-approcci-metodologici-per-il-monitoraggio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=emissioni-odorigene-elementi-di-riferimento-e-approcci-metodologici-per-il-monitoraggio

Gli «INDIRIZZI» e SNPA



Regione Provincia	Tipologia di riferimento normativo	
	Settoriale	Generale
Piemonte	/	D.G.R. n.13-4554 del 9/01/2017 L.R. 43/2000 Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno
Provincia Autonoma di Trento	/	Deliberazione n. 1087 del 24/06/2016 Linee Guida sugli odori
Friuli Venezia Giulia	/	Legge Regionale n. 13/2022 Legge Regionale n.3/2024 Art. 88 (Modifica all'articolo 4 della L.R.13/2022) 1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, le parole <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006>>
Abruzzo	D.G.R. n. 400 del 26/05/2004 Caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani	/
Basilicata	/	D.G.R. n.466 del 11/06/2021 Linee guida per la prevenzione, mitigazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene derivanti dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (D.lgs.152/2006 parte seconda) L.R. n. 39 del 23 settembre 2021 Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene
Emilia Romagna	D.G.R. n. 1495 del 24/10/2011 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas D.G.R. n. 2347 del 22/11/2019 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali per i "nuovi" impianti di recupero della forsu per la produzione di biogas e di biometano	Determina n.426 del 18/05/2018 Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Toscana	/	L.R. n.25 del 3 luglio 2024 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024

Regione Provincia	Tipologia di riferimento normativo	
	Settoriale	Generale
Lombardia	D.G.R. n. 12764 del 16/04/2003 Linea guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione compost	D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno
Veneto	D.G.R. n. 568 del 25/02/2005 Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica	Nella seduta di Comitato VIA della Regione Veneto del 08/11/2023 è stato condiviso che il Decreto MASE 2023 dovrà essere utilizzato quale orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale (https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti)
Liguria	/	D.G.R. n. 810 del 5/8/2020 Linee Guida per la definizione del Piano di Gestione degli Odori
Puglia	/	L.R.32/2018 del 16/07/2018 Disciplina in materia di emissioni odorigene D.G.R. 805/2019 Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo
Sicilia	Ordinanza Commissariale 29/05/2002 Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio	D.A. 16/12/2015 (art.5) Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
Sardegna	/	D.G.R. n.9/42 del 23/02/2012 Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

dr chim. Ugo Pretto, ARPAV - Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente

[Unità Organizzativa Qualità delle Acque e Tutela della Risorsa Idrica](#)